



COMUNE DI MONTAZZOLI

(Prov. Di Chieti)

Cap. 66030

e-mail: comune.montazzoli@gmail.com

pec. montazzoli@raccomandata.eu

P.za città di L'AQUILA, 1 Tel. 0872/947126 Fax 0872/947131

Cod. Fiscale e Partita Iva 00254260698

NOTA INFORMATIVA ACCONTO NUOVA IMU 2022

SCADENZA: 16 GIUGNO 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE INFORMA CHE

Il **16 giugno 2022** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

L'acconto per l'anno 2022, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è da calcolarsi utilizzando le seguenti aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 31/05/2022:

Fattispecie	Aliquota Comunale	Detrazione	Quota da versare
Abitazione principale (esclusivamente categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (nr. 1 per ciascuna categoria C2 - C6 - C7). L'agevolazione spetta anche per: la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice; l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	0,60%	€200,00	Interamente al Comune
Fabbricati classificati nella categoria D (ad eccezione dei Fabbricati rurali strumentali D/10)	1,06%	--	0,760% da versare allo Stato 0,250% da versare al Comune
Fabbricati classificati nelle categorie C1-C3-C4-C5	0,95%	--	Interamente al Comune
Fabbricati classificati nelle categorie B	0,95%	--	Interamente al Comune
Fabbricati classificati nella categoria A10	0,95%	--	Interamente al Comune
Alloggi regolarmente assegnati da IACP o dagli ERP, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,95%	200,00	Interamente al Comune
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)	0,000%	--	--
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,100%	--	Interamente al Comune
Altri Fabbricati diversi dai precedenti	0,95%	--	Interamente al Comune
Aree fabbricabili (compresi i terreni agricoli ricadenti nel vigente PRG dati in affitto o posseduti da soggetti non iscritti alla previdenza agricola)	0,90%	--	Interamente al Comune

I VERSAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE MOD. F24 - **CODICE COMUNE F433**

CODICI TRIBUTO NUOVA IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

	COMUNE	STATO
Nuova IMU - abitazione principale ctg. A1 A8 e A9 e relative pertinenze	3912	
Nuova IMU - aree fabbricabili	3916	
Nuova IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925
Nuova IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale (compresi i D10)	3913	
Nuova IMU - altri fabbricati (inclusi beni merce)	3918	

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 16 giugno 2022**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale per il **2022**. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

ESENZIONI

Per l'anno 2022, oltre alle esenzioni previste dalla normativa IMU, non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente:

- 1) agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività vi esercitate (Vedi art. 78, comma 3, decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.**
- 2) Ai cd bene merce, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “... i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa produttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ...”. Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160**



- MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO**

(art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022).

Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d'America), Uruguay, Venezuela. ([fonte INPS](#))

*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU allegando documentazione.

- ABITAZIONE PRINCIPALE**

(art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021).

La norma interviene sull'art. 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che “... Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ...".

La scelta deve avvenire mediante presentazione della dichiarazione IMU al comune dove è ubicato l'immobile da considerare quale abitazione principale. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019»

PER LE ABITAZIONI AFFITTATE A CANONE CONCORDATO VIGE LA RIDUZIONE AL 75% DELL'ALIQUTA PREVISTA PER ALTRI IMMOBILI

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (F433):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante la piattaforma PagoPA

L'imposta non è dovuta se il totale annuo è uguale o inferiore a €. 2,50. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

La dichiarazione nuova IMU per l'anno 2022, nei casi previsti per legge, si deve presentare o, in alternativa, trasmettere in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2023.

Per ogni altro dato non previsto nel presente comunicato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

ATTIVITA DI SPORTELLO

Tenuto conto della situazione epidemiologica relativa al Covid -19 **si predilige lo svolgimento dello sportello principalmente per via telematica mediante presentazione di istanza all'indirizzo mail: comune.montazzoli@gmail.com** indicando: i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico e la tipologia di immobili per le quali si chiede il calcolo: area fabbricabile, altro immobile, terreni... allegando la documentazione necessaria ad effettuare il calcolo (es: visure, dichiarazioni, copia di eventuali contratti di affitto, comodato ecc.)

Per coloro i quali siano impossibilitati ad usufruire dello sportello telematico sarà prevista l'erogazione dell'attività presso l'Ufficio Tributi, nel rispetto dei comportamenti anticovid (mascherina e distanziamento).

Si precisa inoltre che il calcolo verrà effettuato esclusivamente sulla base dei documenti e delle informazioni forniti allo sportello al momento della richiesta di erogazione del servizio e che il Comune non potrà pertanto essere ritenuto responsabile di eventuali errori nel calcolo delle imposte dovute.

Presso il Comune di Montazzoli lo sportello sarà attivo:

- Martedì dalle ore 17,00 alle ore 19,30 e Sabato dalle ore 17,00 alle ore 19,30

Montazzoli 03/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to -RAG. BERARDUCCI Anna Rosa-